

Dal ministero dell'istruzione tempi e procedure certi per liquidare il trattamento di fine rapporto

Tfr rapido ai supplenti grazie a Sissi

La documentazione cartacea sostituita dall'invio telematico

di NICOLA MONDELLI

Nuove procedure per accelerare il pagamento del tfr ai supplenti. Proseguono a getto continuo, sia da parte dell'Inpdap sia del ministero dell'istruzione, precisazioni e chiarimenti sul trattamento di fine rapporto (tfr), l'istituto che, a decorrere dal 30 maggio 2000, data di entrata in vigore del decreto del presidente del consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, trova applicazione nei confronti di una parte del personale della scuola in sostituzione del trattamento di fine servizio (tfs), meglio conosciuto come indennità di buonuscita. L'ultima novità consiste nella possibilità di inviare i dati in via informatica e così garantire il pagamento in tempi stretti della relativa liquidazione.

■ LA SITUAZIONE

L'Inpdap, in particolare, con la circolare n. 30 del 1° agosto 2002 precisava che è obbligatoriamente assoggettato al regime del tfr tutto il personale della scuola assunto con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 e quello assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato



Marco Staderini, presidente Inpdap

dopo il 31 dicembre 2000. Conserva invece il diritto all'indennità di buonuscita (tfs) il personale assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, anche se la nomina è ai soli fini giuridici.

Per il personale della scuola in regime di tfr il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, si leggeva ancora nella circolare dell'istituto di previdenza, al momento della risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi

nell'arco di un mese. I contratti di lavoro inferiori ai 15 giorni, anche se stipulati con istituti scolastici diversi, si sommano al fine del raggiungimento della durata minima di servizio necessaria per acquisire il diritto al tfr, a condizione che fra l'uno e l'altro contratto non ci sia soluzione di continuità, vale a dire non ci sia nemmeno un giorno, non importa se festivo o feriale, non coperto da contratto.

L'Inpdap ricordava inoltre che il tfr doveva essere corrisposto d'ufficio. Per ottenere la prestazione il personale della scuola non era tenuto a presentare alcuna istanza ma doveva limitarsi a sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro G del modello Tfr/1.

Quanto ai tempi di liquidazione del tfr, l'istituto di previdenza precisava che nel caso di rapporto a tempo determinato che si risolve alla scadenza della supplenza, poiché la risoluzione del rapporto di lavoro va considerata come avvenuta per

«limiti di servizio», il pagamento della prestazione deve essere effettuato entro il 105esimo giorno dalla cessazione dal servizio. Precisava inoltre che, ai sensi dell'articolo 2948 del codice civile, il diritto al tfr è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere e quindi da quello in cui sorge il diritto al pagamento della prestazione.

■ I RITARDI

A causa del gran numero di supplenze temporanee che ogni anno vengono espletate, si sono riscontrate notevoli difficoltà nel rispettare i tempi massimi entro i quali deve essere disposto il pagamento del tfr ai supplenti. Circostanza questa che ha indotto il ministero dell'istruzione, in accordo con l'Inpdap, a emanare, con la circolare n. 78/2004 (si veda *ItaliaOggi* del 30 ottobre scorso), nuove disposizioni aventi lo scopo di semplificare le procedure e accelerare da parte dell'Inpdap la liquidazione del trattamento di fine rapporto al personale supplente temporaneo retribuito di-

rettamente dalle scuole o dagli istituti.

■ DISPOSIZIONI PER ACCELERARE IL PAGAMENTO

Le scuole e gli istituti che utilizzano il pacchetto denominato Sissi, dispone la circolare, non sono più tenuti, a decorrere dal 5 novembre, a inviare alle sedi territoriali dell'Inpdap la documentazione cartacea (modelli Tfr/1 e Tfr/2), che dovrà tuttavia essere conservata agli atti e inviata solo su specifica richiesta dell'istituto di previdenza.

Dalla stessa data le informazioni contenute nei predetti modelli dovranno pertanto essere convogliati sul sito web appositamente predisposto.

Gli istituti scolastici che non utilizzano il pacchetto Sissi dovranno invece continuare a inviare la documentazione cartacea alle sedi dell'istituto di previdenza.

Con l'occasione la direzione generale del personale della scuola ricorda in particolare che:

1) alla risoluzione di ogni contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese, cui non faccia seguito senza soluzione di continuità altro contratto, gli istituti scolastici sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro il termine del 15esimo giorno dalla cessazione dal servizio;

2) più contratti di lavoro, non continuativi, ciascuno dei quali dia diritto al tfr, anche se resi nel corso dello stesso anno solare o scolastico, non possono essere «accorpati» ma devono dar luogo a singole trasmissioni di dati entro i termini previsti dal punto 1);

3) le assenze non retribuite devono essere sempre codificate, così come previsto nelle note di compilazione allegate al modello Tfr/1;

4) prima di trasmettere i dati è indispensabile acquisire la dichiarazione del dipendente che attesta di non aver sottoscritto altro contratto di lavoro dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente;

5) in caso di servizio a orario ridotto va sempre indicata la percentuale di orario reso, rispetto a quello intero, nonché il numero di giorni nel mese in cui tale orario ridotto è stato effettuato;

6) tutti i campi dell'applicativo dovranno essere compilati. In caso contrario non sarà possibile liquidare la prestazione poiché la procedura informatica utilizzata dall'Inpdap procederà allo scarto automatico della pratica. (riproduzione riservata)

SNALS

Carriera, la parola ai docenti

di SANDRA CARDI

La parola ai docenti per decidere i nuovi meccanismi di carriera. Il referendum, aperto a tutti gli insegnanti, è stato indetto dal sindacato autonomo Snals, che così intende fotografare il modello professionale su cui c'è maggior consenso da parte degli stessi interessati, in vista del prossimo rinnovo contrattuale.

In campo ci sono già due ipotesi: da un lato il documento messo a punto dalla commissione tecnica Aran/sindacati e dall'altro il progetto delineato dal disegno di legge Ac 409, su cui la scorsa settimana sono iniziati gli incontri tra Cgil, Cisl, Uil e i partiti. I sindacati hanno espresso contrarietà al disegno di legge, che introduce la chiamata diretta dei docenti da parte dei presidi e sostituisce la legge al contratto. Il questionario dello Snals, a cui i docenti possono rispondere anche sul sito del sindacato entro il 15 gennaio 2005, interroga su una progressione decisa in base all'anzianità e ai crediti formativi, alla valutazione interna della quantità e qualità del lavoro, ma anche eventualmente sul rendimento degli alunni. «Resta un problema di fondo», spiega Fedele Ricciardi, segretario dello Snals, «quello delle risorse, che al momento non ci sono». (riproduzione riservata)

AZIENDA SCUOLA
a cura di
ALESSANDRA RICCIARDI